



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Via G. Marconi 165 – 16011 Arenzano (GE)*

tel. 010 8590300 fax 010 8590064

pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Beigua
UNESCO
Global Geopark

AVVISO

DI PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE DI TERRENI AD USO PASCOLO, SITI NELLA FORESTA REGIONALE LERONE IN LOCALITA' VACCHERIA – GARBELLA, DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LIGURIA E GESTITI DALL'ENTE PARCO DEL BEIGUA, NEL COMUNE DI ARENZANO IN PROVINCIA DI GENOVA

IL DIRETTORE

VISTO il Regio Decreto 23 marzo 1924 n. 827;

VISTO il Regolamento Regionale N. 1 del 8 marzo 2013;

VISTA la Determinazione del Direttore n. 096 del 15.04.2016;

RENDE NOTO

che il giorno 3 Maggio Aprile 2016 alle ore 14,00 presso la sede dell' Ente Parco del Beigua in Via G. Marconi 165 Arenzano (GE), avrà luogo l'apertura delle buste relative l'aggiudicazione della concessione dei terreni ad uso pascolo siti all'interno della Foresta Regionale Lerone, in località Vaccheria – Garbella, di proprietà della Regione Liguria e gestiti dall'Ente Parco del Beigua, nel Comune di Arenzano in Provincia di Genova.

1) Amministrazione aggiudicatrice

1.1) **Denominazione:** Ente Parco del Beigua

1.2) **Indirizzo:** Via G.Marconi 165 – 16011 Arenzano (GE); tel. 010.8590300 – fax 010.8590064 – www.parcobeigua.it – e-mail: info@parcobeigua.it
segreteria@pec.parcobeigua.it

2) Oggetto di gara

Concessione di aree pascolabili nella Foresta Regionale Lerone, in località Vaccheria – Garbella, di proprietà della Regione Liguria e gestite dall'Ente Parco del Beigua, nel Comune di Arenzano in Provincia di Genova, identificate al catasto terreni (Allegato 1) per un totale di 108,61 ha al lordo delle tare.

Prezzo a base d'asta 12,50 Euro ad ettaro

Sede legale: *Palazzo Gervino*
Via G.B. Badano 45 – 17046 Sassello (SV)
C. F. 92057740091
P. Iva 01267850095

aree protette



regione liguria

Sede Comunità del Parco: *Villa Bagnara*
Via Montegrappa 2 – 16010 Masone (GE)



UNI EN ISO 14001:2004 N° EMS 1032/S

3) Durata e caratteristiche della concessione

La concessione è fatta ed accettata per 5 (cinque) anni con scadenza il 31.12.2020
Il pascolamento dovrà avvenire secondo le specifiche della bozza di Contratto (Allegato 2) e secondo un piano di pascolamento valutato dall'Ente Parco del Beigua e approvato dalla Regione Liguria, ai sensi delle normative vigenti.

Sono consentiti sfalci e decespugliamenti in periodo tardo estivo ed autunnale.

L'inizio dell'attività di pascolamento, sarà autorizzata con la sottoscrizione del contratto e non potrà avvenire prima del 20 luglio di ogni anno contrattuale. Tale attività potrà protrarsi per un massimo di 90 giorni sino alla conclusione dell'anno solare e il carico massimo non potrà essere superiore a 0,4 UBA calcolate, nel Piano di Pascolo, sugli ettari effettivamente pascolabili.

Oltre alla somma offerta calcolata sul totale degli ettari a bando al lordo delle tare, nel contratto sarà dovuto, da parte del concessionario, un ulteriore canone per il pascolamento (non oggetto di offerta economica) così definito ai sensi del Regolamento per il rilascio delle Concessioni all'interno della Foresta Demaniale Regionale "Lerone" approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 49/2012:

1. 3,00 €/capo/mese per Ovini o assimilabili;
2. 12,00 €/capo/mese per Bovini o assimilabili.

Tale canone (non oggetto di offerta economica) si andrà a sommare a quello scaturito dall'offerta presentata ai sensi del presente bando che riguarda la concessione di terreni pascolabili.

4) Criterio di aggiudicazione

Affidamento mediante "pubblico incanto", ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924.
L'aggiudicazione della concessione sarà in favore del miglior offerente che avrà proposto la miglior offerta al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta (€/ha) con riferimento alle aree pascolabili a bando (108,61 ha).

L'Ente Parco si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. anche qualora, in sede di aggiudicazione definitiva, l'offerta non sia ritenuta congrua.

5) Norme per la partecipazione

Possono partecipare alla gara le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati.

L'offerta (Allegato 3), in competente bollo di € 16,00, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore in corso di validità.

Unitamente all'offerta economica ritenuta congrua per i pascoli in affitto, espressa in cifre e in lettere, il partecipante dovrà inoltre allegare lo schema di cui all'Allegato 4, reso ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui si dichiara:

1. di aver preso visione del bando di gara, per il quale viene formulata l'offerta;
2. di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l'affitto del pascolo, compreso il fatto che non sarà possibile attingere a fonti idriche sul terreno oggetto di concessione;

3. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
4. di non aver procedimenti giudiziari pendenti o contenziosi con l'Ente Parco del Beigua o con altri Enti Pubblici per questioni riguardanti concessioni e gestioni di pascoli.

A completamento della documentazione sopra richiesta andrà obbligatoriamente allegata, pena l'esclusione dalla gara, da parte del concorrente, la seguente documentazione:

1. fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità;
2. dichiarazione sostitutiva, in carta libera, attestante la proprietà del bestiame e il numero dei capi soggetto ad accertamento e da immettere al pascolo;
3. dichiarazione sostitutiva, in carta libera, attestante gli accordi stipulati con terzi in relazione all'approvvigionamento idrico;
4. certificato veterinario attestante l'immunità degli animali da qualsiasi malattia;
5. deposito cauzionale pari al 2% dell'importo complessivo dato dall'offerta moltiplicato per il numero complessivo di ettari al lordo delle tare.

6) Modalità e termini presentazione plico offerta

L'offerta, completa della documentazione allegata richiesta, andrà inserita in busta chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta : "**Offerta per la gara del giorno 3 Maggio 2016 – ore 14,00** relativa all'asta pubblica per "**Concessione di terreni ad uso pascolo nella Foresta Regionale Lerone, località Vaccheria - Garbella, di proprietà della Regione Liguria e gestiti dall'Ente Parco del Beigua, nel Comune di Arenzano (GE)**".

Dovrà, altresì, essere apposta la dicitura in modo chiaro e ben visibile la dicitura "**NON APRIRE**". Il protocollo dell'Ente Parco verrà infatti apposto direttamente sulla busta senza aprirla, non si darà corso al plico pervenuto privo di tale dicitura.

La busta sigillata contenente l'offerta e la documentazione, andrà indirizzata all'**ENTE PARCO del BEIGUA, Via G. Marconi 165, 16011 Arenzano** e dovrà pervenire al protocollo del medesimo Ente Parco entro **le ore 12.00 del giorno 2 Maggio 2016**.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione nel termine tassativamente prescritto.

Lo stesso potrà pervenire con raccomandata tramite il servizio postale o con consegna a mano con la precisazione che in ogni caso non saranno prese in considerazione le buste non pervenute entro il termine sopra fissato.

L'Ente Parco non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali. Le offerte presentate in difformità da quanto sopra non saranno considerate valide.

7) Contratto

Qualora l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Ente Parco avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

8) Canone di concessione

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario, presso la tesoreria dell'Ente Parco del Beigua, secondo le specifiche indicate della bozza di Contratto (Allegato 2)

9) Deposito cauzionale

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, il concorrente dovrà produrre alla stipula del contratto, un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo offerto moltiplicato per gli ettari concessi, a favore dell'Ente Parco del Beigua, tramite assegno circolare non trasferibile.

Le somme di deposito cauzionale presentate in fase di gara verranno restituite successivamente ai concorrenti non aggiudicatari.

10) Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario.

11) Disposizioni finali

L'aggiudicatario dei pascoli dovrà consentire l'accesso ai fondi al personale dell'Ente Parco che potrà accedervi in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

L'aggiudicatario si dovrà impegnare a non causare danni ai terreni, alle coltivazioni presenti ed alle aree boscate.

12) Avvertenze

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

L'Ente Parco del Beigua si riserva di non procedere all'assegnazione della concessione o all'annullamento della trattativa a suo insindacabile giudizio, nonché di richiedere successivamente altre precisazioni in merito alle offerte, nonché le previste autorizzazioni di legge.

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed al Codice Civile. La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nei suoi allegati.

Per tutte le informazioni relative all'asta pubblica e ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all'Ente Parco del Beigua - Area Tutela della Biodiversità, Responsabile del Procedimento – Dott. Antonio Aluigi - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 telefonando al numero 010.8590302 oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail info@pec.parcobeigua.it.

Il Direttore
Dott. Maurizio Burlando



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Via G. Marconi 165 – 16011 Arenzano (GE)*
tel. 010 8590300 fax 010 8590064
pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Beigua
UNESCO
Global Geopark

Allegato 1 – Elenco dei mappali

Concessione dei terreni ad uso pascolo nella Foresta Regionale Lerone in località Vaccheria – Garbella, di proprietà della Regione Liguria e gestiti dall'Ente Parco del Beigua, nel Comune di Arenzano in Provincia di Genova

Codice Comune	Foglio	Numero	Area	Codifica qualità	Qualità
A388	1	1	123043	91	PASCOLO
A388	1	6	567	91	PASCOLO
A388	1	7	32393	91	PASCOLO
A388	1	8	114034	91	PASCOLO
A388	1	10	165051	91	PASCOLO
Totale mq			435088		
Totale Ha			43,51		
Codice Comune	Foglio	Numero	Area	Codifica qualità	Qualità
A388	3	277	176081	91	PASCOLO
Totale mq			176081		
Totale Ha			17,61		
Codice Comune	Foglio	Numero	Area	Codifica qualità	Qualità
A388	4	1	16396	92	PASCOLO ARB
A388	4	3	289118	91	PASCOLO
A388	4	4	12146	91	PASCOLO
A388	4	5	70086	92	PASCOLO ARB
A388	4	6	87221	99	BOSCO ALTO
Totale mq			474967		
Totale Ha			47,50		

Totale complessivo Ha 108,61

Sede legale: *Palazzo Gervino*
Via G.B. Badano 45 – 17046 Sassello (SV)
C. F. 92057740091
P. Iva 01267850095

aree protette



regione liguria

Sede Comunità del Parco: *Villa Bagnara*
Via Montegrappa 2 – 16010 Masone (GE)



UNI EN ISO 14001:2004 N° EMS 1032/S



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Via G. Marconi 165 – 16011 Arenzano (GE)*

tel. 010 8590300 fax 010 8590064

pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Beigua
UNESCO
Global Geopark

Allegato 2

BOZZA di CONTRATTO

Concessione dei terreni ad uso pascolo nella Foresta Regionale Lerone in località Vaccheria – Garbella, di proprietà della Regione Liguria e gestiti dall'Ente Parco del Beigua, nel Comune di Arenzano in Provincia di Genova

REPERTORIO N. ---

L'anno ----- il giorno ---- del mese di ----- presso la sede dell'Ente Parco del Beigua sita in via G. Marconi 165 – Arenzano (GE)

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio della Regione Liguria n° 44/2001, con la quale è stato approvato il Piano del Parco Naturale Regionale del Beigua;
- del Piano Integrato del Parco del Beigua adottato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 27 del 16.07.2016;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 08.07.2011 con la quale è stato approvato lo schema di Convezione per l'affidamento della gestione della Foresta Regionale Lerone nei comuni di Arenzano e Cogoleto all'Ente Parco del Beigua;
- della Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 32 del 12.07.2011 con la quale è stato approvato lo schema di Convezione per l'affidamento della gestione della Foresta Regionale Lerone nei comuni di Arenzano e Cogoleto all'Ente Parco del Beigua;
- della Convezione per l'affidamento all'Ente Parco del Beigua della gestione della Foresta Regionale Lerone – Comuni di Arenzano e Cogoleto sottoscritta dalla Regione Liguria e dall'Ente Parco del Beigua in data 14 luglio 2011;
- del Verbale di Consegna all'Ente Parco del Beigua della gestione della Foresta Regionale Lerone – Comuni di Arenzano e Cogoleto sottoscritta in data 29 dicembre 2011;
- del "Regolamento per il rilascio di concessioni temporanee all'interno della Foresta Regionale Lerone" approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 49 del 30.11.2012;
- delle risultanze dell'Avviso Pubblico per la Concessione dei terreni ad uso pascolo siti nella Foresta Regionale Lerone di proprietà della Regione Liguria e gestiti dall'Ente Parco del Beigua nel Comune di Arenzano in Provincia di Genova, approvato con Determinazione del Direttore n. .. del 15 Aprile 2016;
- delle Dichiarazioni rese dai dal Concessionario dove il suddetto si dichiara responsabile del pascolo;

Sede legale: *Palazzo Gervino*
Via G.B. Badano 45 – 17046 Sassello (SV)
C. F. 92057740091
P. Iva 01267850095

aree protette



regione liguria

Sede Comunità del Parco: *Villa Bagnara*
Via Montegrappa 2 – 16010 Masone (GE)



UNI EN ISO 14001:2004 N° EMS 1032/S

tra

l'Ente Parco del Beigua con sede in legale in Sassello (SV) Via G.B. Badano 45 – C.F. 92057740091, rappresentato per il presente atto dal Dott. Maurizio Burlando, Direttore dell'Ente Parco del Beigua, autorizzato in forza dei poteri conferiti dalla Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 30 del 21.05.2014, di seguito anche chiamato Concedente;

e

il Sig. _____ - nato a _____ il _____ -, residente a _____ - ____ in _____ -che interviene ed agisce in qualità di Rappresentante Legale della _____ P.I. _____ con sede in _____ di seguito anche chiamato Concessionario .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Affidamento e durata.

Il Concedente concede al Concessionario che accetta, l'opportunità di effettuare attività di pascolamento nei terreni di cui successivo articolo 2.

La durata del rapporto è stabilita a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Concessione con termine fissato al 31.12.2020.

All'interno del periodo di concessione di cui al presente articolo mentre, per le azioni di infrastrutturazione e predisposizione delle attrezzature sarà possibile utilizzare tutto il periodo di concessione, il pascolamento dovrà avvenire per un massimo di 90 giorni nella finestra temporale compresa tra il 20 luglio e il 31 dicembre di ogni anno contrattuale con le specificazioni enunciate negli Articoli che seguono.

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il pascolamento di capi bovini/ovini/equini all'interno della Foresta Regionale Lerone, in località Vaccheria – Garbella, all'interno del Parco Naturale Regionale del Beigua. L'attività di pascolamento dovrà essere esercitata unicamente all'interno delle particelle catastali elencate nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'area individuata dalle suddette particelle è di 108,61 ettari.

Il massimo carico ammesso dal piano di pascolo per il periodo di pascolamento di cui all'Art. 1 è di 0.4 UBA/ha su base trimestrale, tuttavia sulla base delle indicazioni conservazionistiche scaturite dalla Valutazione d'Incidenza si indica in massimo _____ UBA presenti contemporaneamente con un numero limite di animali che contemporaneamente possono insistere nell'area complessiva individuata al presente articolo non superiore a _____ capi, fatto salvo il rispetto del carico massimo ammesso di 0.4 UBA/ha all'interno delle aree di pascolo individuate dalle recinzioni elettrificate.

Art. 3 - Canone di concessione

Il Concessionario deve versare:

- a) il canone di concessione annuale le aree sopra individuate, calcolato per _____ bovini _____ ovini _____ equini (_____ UBA) su _____ mesi, che risulta ammontare a complessivi € _____ (_____ /00) comprensivo di ogni onere e spesa. Tale importo sarà corrisposto al Concedente in una singola rata che dovrà essere versata non oltre il giorno 1 novembre di ogni anno contrattuale, mediante bonifico bancario presso BANCA CARIGE S.p.a., Agenzia di Arenzano (GE), Via Pallavicino 25, coordinate bancarie IBAN: IT91 V 06175 31830 000001373890, ABI: 06175, CAB: 31830, CIN: V, numero conto: 000001373890.
- b) il canone di detenzione annuale dell'area di 108,61 ettari pascolabili per novanta giorni nel periodo (20 luglio – 31 dicembre) individuato all'interno delle aree indicate, che viene pattuito in complessive € _____ (_____) comprensivo di ogni onere e spesa. Tale importo sarà corrisposto annualmente, per ogni anno di contratto, al Concedente in una singola rata che dovrà essere versate non oltre il giorno 1 ottobre di ogni anno

contrattuale, mediante bonifico bancario presso BANCA CARIGE S.p.a., Agenzia di Arenzano (GE), Via Pallavicino 25, coordinate bancarie IBAN: IT91 V 06175 31830 000001373890, ABI: 06175, CAB: 31830, CIN: V, numero conto: 000001373890.

Art. 4 - Pagamenti e fideiussione

I pagamenti dovranno essere effettuati entro le date indicate all'articolo precedente. Il Concedente si riserva di verificare il rispetto di tale obbligazione e, in caso di ritardo nel versamento delle somme dovute, previa formale contestazione dell'addebito, applicherà una penale giornaliera, ragguagliata ai giorni di ritardo, di € 100,00 (Euro cento/00).

Sarà ammesso un massimo ritardo di pagamento di 10 (dieci) giorni; decorso tale termine la concessione si intenderà risolta di diritto. Sulla applicazione delle eventuali penalità, il Concedente preavviserà il Concessionario con lettera raccomandata A.R.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario si impegna a stipulare e consegnare al Concedente, entro il primo luglio di ogni anno contrattuale, apposita fideiussione escutibile a prima richiesta a favore del Concedente di € 2.000,00 (duemila/00).

Senza la consegna della predetta fideiussione nei tempi previsti il presente contratto risulta nullo e inefficace.

In caso di inadempienza alle condizioni richiamate nel contratto il Concedente avrà diritto di valersi di propria autorità sulla cauzione predetta.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario

1. Il pascolamento dovrà avvenire secondo quanto previsto dal Piano di Pascolamento - appositamente predisposto ed autorizzato ai sensi della normativa regionale vigente, da presentarsi all'Ente Parco prima della stagione di monticazione - nonché dal Regolamento Regionale n. 1/1999 "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale", nel pieno rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e delle norme in materia di Benessere Animale. Si applica sempre e comunque l'indicazione o la misura più restrittiva e cautelativa.
2. Il pascolamento bovino dovrà essere attuato con il metodo della gestione confinata con l'ausilio di più recinzioni elettrificate a perimetro chiuso che escludano sentieri segnalati, fondi d'acqua e manufatti.
3. Lo spostamento delle mandria nelle varie sezioni recintate elettricamente dovrà essere effettuato ogni qualvolta risulta essere brucato l'80% del cotico erboso oppure quando il calpestio determina una rottura apprezzabile del cotico stesso.
4. Il Concessionario è obbligato a fornire al momento dell'avvio del pascolamento le certificazioni sanitarie relative ai capi che vengono condotti nell'area concessa e relativa documentazione di trasporto.
5. Le recinzioni elettrificate devono essere poste parallelamente ai sentieri (in modo che non vi sia possibilità in incrocio) a non meno di due metri di distanza dal tracciato, in maniera tale che il calpestio dei bovini non vada ad interessare la sede del sentiero stesso. Tali recinzioni devono essere dotate di apposita segnaletica indicante la presenza di corrente elettrica; qualora tecnicamente non sia possibile quanto sopra dovranno essere previste apposite aperture per il libero transito degli escursionisti.
6. I punti di foraggiamento e di abbeverata devono essere situati lontano dai sentieri segnalati
7. Il pascolamento ovino, previa la formazione di uno o più stazzi di ricovero realizzati con opportune e segnalate recinzioni elettriche, potrà essere condotto sui terreni di cui all'Art. 2 da personale idoneo nel numero e qualificato per la mansione affidata. Le greggi dovranno essere condotte all'interno degli stazzi nelle ore notturne e in condizioni meteo avverse. A tutela della flora delle rupi non è consentito alle greggi di avvicinarsi ad aree rocciose in senso lato.
8. L'attività di pascolamento potrà iniziare nei tempi previsti (dopo il 20 luglio) ma comunque non prima che il Concessionario abbia provveduto alla messa in opera delle opportune recinzioni elettrificate e che esse siano state opportunamente verificate dal personale dell'Ente Parco.
9. Non è possibile attingere acqua dai terreni in concessione né in quelli compresi all'interno della Foresta

Regionale del Lerone. Le sorgenti, le risorgive e le zone umide comprese le aree limitrofe per un raggio 50 metri debbono essere opportunamente interdette al pascolo. Il Concessionario ha stipulato a tal fine accordi con soggetti privati per l'adduzione di acqua per l'abbeverata degli animali. Tali accordi sono depositati insieme alla documentazione a corredo dell'Avviso Pubblico.

10. I punti di abbeverata dovranno essere situati lontano da punti frequentati dal turismo escursionistico (sentieri, fonti, manufatti).
11. Qualora dovessero verificarsi danni di qualunque genere attribuibili all'attività di pascolamento e/o alle attività accessorie il Concessionario è tenuto all'immediato ripristino dello stato dei luoghi sulla base delle indicazioni fornite dal personale dell'Ente Parco del Beigua.
12. Il Concessionario in caso di carenze alimentari dovrà provvedere con opportune integrazioni attraverso la predisposizione di punti di foraggiamento. La localizzazione di tali punti dovrà essere prevista lontano da punti frequentati dal turismo escursionistico (sentieri, fonti, manufatti).
13. Il Concessionario è a conoscenza della presenza di un branco di lupi che frequenta anche l'area di pascolo e pertanto, conscio di tale presenza, manleva il Concedente da qualsiasi responsabilità nel caso di predazioni e/o ferimenti e/o smarrimento e/o altri eventuali danni diretti e indiretti che possono derivare da tale presenza. Al fine di minimizzare gli eventuali danni è necessario interdire l'accesso al pascolo a bovini che sono in procinto di partorire o che hanno vitelli al seguito d'età inferiore a 40 giorni.
14. Qualora eventi atmosferici avversi impediscano alla mandria lo stazionamento nelle aree di confinamento e le condizioni meteorologiche non consentano la corretta gestione del pascolo la mandria dovrà essere ritirata e il contratto decadrà automaticamente.
15. Il Concessionario è tenuto a far disperdere nelle aree prative le concentrazioni di deiezioni che si possono accumulare nei punti di abbeverata/foraggiamento/sosta evitando di utilizzare per tale spandimento le aree frequentate dagli escursionisti e fruitori della montagna.
16. Qualora vi fossero dei decessi di capi bovini in periodo di pascolo le carcasse dovranno essere smaltite a norma di Legge.
17. Ulteriori aree non pascolabili per ragioni conservazionistiche potranno essere individuate di concerto con il Concedente.

Inoltre:

- è fatto divieto al Concessionario di subaffittare o di sub-concedere in tutto o in parte i pascoli oggetto della concessione
- il Concedente si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi per verificare la corretta conduzione dei terreni e le specifiche contrattuali.
- il Concessionario deve sempre e comunque garantire il transito in sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri, nonché dovrà ritirare gli animali al pascolo in concomitanza con il passaggio della manifestazione denominata "Mari e Monti" che si svolge, di norma, in un fine settimana del mese di settembre.

Art. 6 - Responsabilità

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti od indiretti a beni o terzi che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, propri, di propri dipendenti o di terzi avvenuti nello svolgimento della propria attività.

Il Concessionario dovrà rispettare le leggi, le norme, i decreti e le disposizioni vigenti riguardanti le attività previste nel presente contratto, sollevando pienamente il Concedente da ogni responsabilità anche nei termini dell'applicazione delle leggi sulla sicurezza.

Art. 7- Controlli

Il Concedente potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare le aree in concessione per accertare lo stato di conservazione e il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto.

Art. 8 - Interruzione del contratto di concessione

Qualora il Concedente determinasse, sulla base di specifici sopralluoghi, l'insorgenza di criticità ambientali, lo stesso concedente si riserva di interrompere il rapporto contrattuale in essere senza che il Concessionario nulla possa pretendere

Il Concessionario in caso di eventi di forza maggiore potrà interrompere l'utilizzo delle aree dandone opportuna e documentata giustificazione previa accettazione da parte del Concedente.

Art. 9 - Inadempimento – revoca della concessione

Nel caso di inadempienza in relazione a qualunque obbligo previsto dal presente contratto o dalla normativa vigente il Concedente sarà tenuto a recedere unilateralmente dal contratto in essere.

L'inadempienza potrà essere contestata anche a seguito di rilevazione senza preavviso ad iniziativa del Concedente il quale potrà effettuare ispezioni presso le aree in concessione essendo il Concessionario pienamente concorde nell'autorizzare il Concedente ad intraprendere tali controlli così come previsto all'art. 7 del presente contratto. Di tale rilevazione sarà redatto apposito verbale da parte degli incaricati del Concedente.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dall'art. 1453 e ss. del Codice Civile, il Concedente potrà risolvere la presente convenzione:

- per reiterate gravi inosservanze di norme di legge e di regolamenti;
- per gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità della concessione e il rapporto di fiducia tra Concedente e Concessionario.

Art. 10 - Foro Competente

Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi controversia inerente e/o comunque connessa alla presente convenzione, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di GENOVA.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86. Le spese di registrazione sono a carico del Concessionario.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Concedente

Ente Parco del Beigua

Per il Concessionario



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Via G. Marconi 165 – 16011 Arenzano (GE)*

tel. 010 8590300 fax 010 8590064

pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Beigua
UNESCO
Global Geopark

ALLEGATO 3

FAC – SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo

€ 16,00

Oggetto: OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI AD USO PASCOLO NELLA FORESTA REGIONALE LERONE IN LOCALITÀ VACCHERIA – GARBELLA, DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE LIGURIA E GESTITI DALL'ENTE PARCO DEL BEIGUA, NEL COMUNE DI ARENZANO IN PROVINCIA DI GENOVA, IDENTIFICATI AL CATASTO TERRENI (ALLEGATO 1) PER UN TOTALE DI 108,61 HA AL LORDO DELLE TARE.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____,
tel. _____, cell. _____, fax _____,
ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilità

O F F R E

per la concessione di terreni ad uso pascolo censiti al catasto Terreni del comune di Arenzano in Provincia di Genova così come individuati nell'Allegato 1 – Tot. 108,61 ha
Base d'asta 12,50 **€/ettaro**

Offerta _____ €/ettaro in più rispetto alla base d'asta

(in lettere _____).

(luogo, data)

In fede

Allegato: fotocopia della carta d'identità del dichiarante.

Sede legale: *Palazzo Gervino*
Via G.B. Badano 45 – 17046 Sassello (SV)
C. F. 92057740091
P. Iva 01267850095

aree protette



regione liguria

Sede Comunità del Parco: *Villa Bagnara*
Via Montegrappa 2 – 16010 Masone (GE)



UNI EN ISO 14001:2004 N° EMS 1032/S



ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Via G. Marconi 165 – 16011 Arenzano (GE)*
tel. 010 8590300 fax 010 8590064
pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Beigua
UNESCO
Global Geopark

Allegato 4

FAC – SIMILE DI DICHIARAZIONE

Oggetto: CONCESSIONE DEI TERRENI AD USO PASCOLO NELLA FORESTA REGIONALE LERONE IN LOCALITÀ VACCHERIA – GARBELLA, DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE LIGURIA E GESTITI DALL'ENTE PARCO DEL BEIGUA, NEL COMUNE DI ARENZANO IN PROVINCIA DI GENOVA

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____,
tel. _____, cell. _____, fax _____,
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____
con sede legale in _____
ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1. di aver preso visione dell'avviso di gara, per il quale viene formulata l'offerta;
2. di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l'affitto del pascolo ed in particolare dell'impossibilità di adduzione di risorse idriche all'interno della Foresta Regionale del Lerone;
3. di aver preso accordi con terzi per l'approvvigionamento idrico e a tal fine allega scrittura privata;
3. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
4. di non aver procedimenti giudiziari conclusi o pendenti o contenziosi in corso con l'Ente Parco del Beigua o con altri Enti Pubblici per questioni riguardanti concessioni di pascolo;

La dichiarazione, a pena di esclusione di gara, dovrà essere corredata da fotocopia della carta d'identità del dichiarante.

_____,
(luogo, data)

In fede

aree protette



regione liguria

Sede legale: *Palazzo Gervino*
Via G.B. Badano 45 – 17046 Sassello (SV)
C. F. 92057740091
P. Iva 01267850095

Sede Comunità del Parco: *Villa Bagnara*
Via Montegrappa 2 – 16010 Masone (GE)



UNI EN ISO 14001:2004 N° EMS 1032/S